

EVOLUZIONE DELLE ISTITUZIONI MEDIEVALI

di Cristian Mazzoni

Tardo Impero e Altomedioevo

- I regni barbarici

Occorre, innanzitutto, sgomberare il campo dalla tendenza generalizzata a retrocedere nel passato, anche remoto, categorie mentali, istituti e concezioni tipicamente moderne o contemporanee. Ciò vale, soprattutto, in riferimento alla figura regia e al regno. Possiamo notare, per fare un banale esempio, come il concetto odierno di “palazzo del Re”, per il quale identifichiamo il luogo dell’esercizio del potere politico regio in un certo palazzo dislocato in una certa città (la capitale del regno), non sia affatto applicabile al regno Merovingio (la dinastia di re franchi che precedette i Carolingi), né, nonostante la capitale fissata ad Acquisgrana da Carlo Magno, ai Carolingi stessi: questi re, infatti, viaggiavano continuamente da una all’altra delle loro villae, portando con sé in questo peregrinare il *palatium*, ossia l’insieme dei loro collaboratori. Queste constatazioni circa il “palazzo regio” hanno tuttavia ben poca rilevanza concettuale, rispetto alle seguenti considerazioni più generali, le quali ci danno nettamente il segno della distanza che separa la nostra attuale concezione del regno e del potere regio da quella barbarica:

1) I re barbarici sono re *di un popolo*, ossia la loro autorità non si estende su tutti coloro che abitano un territorio, ma su tutti coloro che appartengono a un popolo, ovunque essi siano (i re franchi continueranno a chiamare se stessi “re dei Franchi” e non “re di Francia”). In questo senso, laddove gruppi etnici differenti coesistono su uno stesso territorio, ciascuno di essi è sottoposto unicamente all’autorità del suo re. I re barbarici, sin dal loro primitivo insediamento sui confini dell’Impero Romano, non sottoposero i romani alla loro autorità, consentendo che ai Romani si applicasse il diritto romano. Questa pratica continuò anche dopo la caduta dell’Impero d’Occidente (476 d. C.): i re barbari generalmente o applicavano ai Romani il diritto romano puro, o prevedevano leggi differenziate per i Romani e i barbari stessi. Questo fenomeno, per il quale la legge varia a seconda dell’appartenenza di popolo, per quanto entro uno stesso territorio, è detta “personalità della legge”. Inizialmente i matrimoni fra barbari invasori e Romani non erano consentiti (in quanto i primi per lo più di confessione ariana, tranne i Franchi, e i secondi cattolica), e questo rendeva l’applicazione della legge differenziata per gruppo etnico piuttosto semplice, in seguito, tuttavia, con l’affermarsi dei matrimoni misti, divenne difficile stabilire quale fosse il diritto da applicare agli eredi. Col tempo invalse perciò una legislazione unica.

2) I re barbarici esercitano un potere che deriva loro dal valore militare e lo esercitano unicamente nel loro interesse privato: non vi è alcuna concezione dell’interesse pubblico e del legame fra l’autorità e la tutela dell’interesse pubblico. Da ciò deriva che essi considerano il regno (comprensivo della funzione pubblica) un patrimonio privato e, come tale, soggetto alle stesse norme che regolano la trasmissione del patrimonio privato: il regno (inteso dopo la stabilizzazione come un insieme di proprietà terriere sulle quali abitano e lavorano uomini), alla morte del re è frazionato fra i suoi eredi in parti uguali, senza tenere in alcun conto le popolazioni che in esso abitano, della razza o volontà di queste, dei confini geografici, etc.; il re può vendere una qualsiasi funzione pubblica (imporre tasse, amministrare la giustizia, comandare, etc.) o donarla. Si dice che v’è carattere padronale (il re comanda come un padrone, ossia nell’interesse proprio e non del suddito) e patrimoniale (il regno è un patrimonio privato) della monarchia.

Circa la giustizia, quale concepita presso i popoli barbarici, valgono le seguenti considerazioni.

La giustizia, presso i regni barbarici, è amministrata in una modalità del tutto “incivile”, secondo i canoni odierni e anche secondo quelli romani. Cito un esempio. Presso i Merovingi (la dinastia che precede in Francia i Carolingi), esistono due tribunali: il tribunale del re e quello del popolo. Il diritto s’è evoluto nel tempo: inizialmente è ammessa la vendetta privata o, in alternativa, una composizione pecuniaria decisa ad arbitrio delle parti; in seguito invale la regola generale della

riparazione pecuniaria stabilita per legge (la *Legge salica* dei Franchi prevede per ogni reato una precisa riparazione in denaro). Il giudizio è effettuato dal tribunale secondo tre procedure: 1) confessione, 2) testimonianze, 3) giuramento liberatorio. La confessione può essere estorta con la tortura. Il giuramento liberatorio consiste nel giuramento dell'imputato circa la propria innocenza, accompagnato spesso dal giuramento di altri circa la sua lealtà. Nel caso le tre summenzionate procedure non risolvano il conflitto, si ci rimette alla giustizia di Dio. Ad esempio i due contendenti sono costretti ritti e con le braccia alzate: il primo che cede ha torto. O l'uno dei due si infligge una ferita: se guarisce senza infezione, ha ragione. O si ricorre al duello giudiziario: chi fra i due contendenti prevale in duello, ha ragione. Col tempo, la compenetrazione del diritto romano a quello barbarico, mitigherà quest'ultimo.

- Carlo Magno e i Carolingi (VIII-IX secolo d. C.)

Lo Stato, nel senso antico e moderno, ricompare con Carlo Magno (VIII secolo d. C.), per quanto in modo ancora generico. Egli non considera la dignità imperiale un patrimonio privato e, come tale, trasmissibile o frazionabile, ma una funzione pubblica la quale persiste in se stessa: si può frazionare il regno, ma non l'Impero. Inoltre, la dignità imperiale è soggetta all'incoronazione papale e all'elezione da parte dei Grandi: ciò a testimonianza che essa non è una proprietà nella piena disponibilità del suo titolare. L'Imperatore ha il supremo comando militare, emana leggi (capitolari) validi per tutti i sudditi ed esercita la suprema funzione giudiziaria (ciò anche rispetto ai re). Coi Carolingi, si frazionerà il regno, ma l'autorità imperiale verrà conferita sempre ad uno solo degli eredi (e non frazionata fra tutti). Inizia così a porsi una distinzione fra Re, Imperatore e le rispettive attribuzioni: il potere Imperiale, a differenza di quello regio, è universale, e, in ogni caso, a questo superiore.

Contee e Marche. Carlo Magno attribuisce funzioni amministrative a Conti (e poi ai Marchesi sulle regioni di confine), i quali esercitano le loro funzioni a suo nome e sono sempre revocabili: Contee e Marche sono "feudi di dignità" o "onori", cioè territori non dati in usufrutto ma in amministrazione (a differenza dei feudi normali, che servono come remunerazione per il servizio). I missi dominici, ossia i messi dell'Imperatore, hanno un'autorità superiore a quella dei Conti e Marchesi, e sono inviati per controllarne l'operato: in loro presenza l'autorità comitale è annullata. La funzione pubblica attribuita a Conti e Marchesi consiste nel rendere noti i capitolari, amministrare la giustizia, punire gli inadempienti ed esigere il pagamento delle ammende. Essi sono pagati con parte delle ammende (1/3) e con un beneficio (terra demaniale data in usufrutto) sul suolo della Contea o della Marca.

Il prelievo fiscale. Non bisogna sopravvalutare l'ampiezza dell'imposizione fiscale richiesta in epoca carolingia, né supporre l'esistenza di un apparato per l'esazione simile a quello romano o che sarà poi d'epoca moderna o contemporanea. L'Imperatore trae i proventi per esercitare la funzione pubblica innanzitutto dal suo immenso patrimonio privato (v'è coincidenza fra patrimonio pubblico e personale dell'Imperatore), cioè dalle sue *villae*. Le imposte **dirette** (su persona e immobili) sono stabilite arbitrariamente (vista l'assenza di un catasto e di censimenti) dai missi dominici e prelevate dai conti. Il maggior introito è dato dalle tasse **indirette**, specie quelle per il passaggio su ponti, attraverso strade (pedaggi) che necessitano di particolare manutenzione, porti, etc.

Esistono tuttavia forti vessazioni sui contribuenti: sono tenuti al mantenimento degli inviati dell'Imperatore e del loro seguito, i quali possono requisire cavalli, viveri, alloggi, etc. Inoltre, il contribuente è tenuto a giornate di lavoro gratuite per lavori di manutenzione strade, acquedotti, etc.

Reclutamento dell'esercito. In caso di guerra o necessità l'Imperatore proclama l'*eribanno*. Il servizio è obbligatorio per gli uomini liberi. Tuttavia, con l'affermarsi della cavalleria a discapito della fanteria, e dati i costi maggiori della prima (armatura, cavallo, etc.), che cadono totalmente sul reclutato, si decide la seguente regola di reclutamento: devono prestare il servizio tutti gli uomini liberi che posseggano più di quattro mansi; gli altri devono associarsi insieme in modo da coprire un lotto di quattro mansi e devono armare ed inviare un uomo (generalmente uno di loro). Diverso è il reclutamento per i *vassi* (uomini legati da vincoli di fedeltà personale ad altri uomini) dei *seniores*,

ossia gli uomini non liberi o semi-liberi: questi, infatti, debbono obbedienza innanzitutto al loro *senior*, dunque il loro reclutamento deve passare per il consenso del *senior*. Nel 807 d. C. Carlo Magno obbliga i *vassi* ad intervenire nelle campagne militari nei quali è reclutato il loro *senior*.

Il reclutamento, da parte dell'Imperatore, si fa sempre più difficoltoso mano a mano che diminuisce il numero di uomini liberi e aumentano i rapporti di sudditanza personale: da ultimo l'Imperatore potrà contare direttamente soltanto sui propri *vassi*, mentre il restante reclutamento dovrà passare attraverso i *vassi* stessi, che dovranno procedere alla convocazione dei propri stessi *vassi*, etc.

Il sistema carolingio presenta una tendenza alla disgregazione. Il sistema amministrativo-istituzionale ideato da Carlo Magno presenta un'evidente tendenza alla frammentazione: i conti tendono infatti a rendere il loro potere ereditario ed indipendente dall'Imperatore, così come ad aumentare i loro *vassi*, cioè le persone legate a loro da un vincolo di fedeltà personale. Questa tendenza può essere contrastata soltanto da un Imperatore forte, in grado di controllare l'operato dei conti attraverso i propri missi e di sanzionarlo. La vacanza e l'indebolimento del potere Imperiale nei secoli centrali del Medioevo (fine IX, X, XI secolo), porterà all'incremento del potere dei conti e al sorgere di nuovi potentati *de facto*.

- L'anarchia feudale

Durante la vacanza dell'Impero nei secoli X e XI i conti iniziarono ad esercitare un potere di natura pubblica del tutto indipendente, non più arginato dal potere imperiale. A lato del potere comitale, sorsero, tuttavia, in modo del tutto autonomo ed indipendente (cioè in assenza di ogni previa investitura da parte dell'Imperatore), altri soggetti che esercitavano *di fatto* diritti di natura pubblica (amministrare la giustizia, punire, comandare, imporre tasse, etc.). Si tratta in particolare o di titolari di normali feudi (non, cioè, Marche e Contee) che avevano assunto, per i rispettivi feudi, funzioni amministrative (circa la distinzione dettagliata fra feudi d'onore e normali feudi, si veda il capitolo *Da beneficio a feudo*), o di ricchi proprietari che avevano edificato castelli in cui trovavano rifugio le popolazioni circostanti (si tratta delle signorie di banno). Il principio generale era quello per il quale il potente forniva protezione e aiuto in cambio dell'obbedienza.

Amministrazione della giustizia. Occorre rilevare come, durante l'anarchia feudale, s'intensificò quello che era e sarà una tendenza tipica di tutto il Medioevo, cioè il ricorso al diritto consuetudinario, soprattutto orale (e, solo da un certo punto, scritto). La consuetudine crea diritto, e lo crea a livello locale e personale: ogni località ha il suo diritto consuetudinario e questo varia a seconda del ceto (ordine): differenti sono gli obblighi e i diritti degli ecclesiastici, dei nobili (cavalieri) e dei lavoratori (leggi sulle successioni, sui matrimoni, etc.). I conti (ma anche i signori che esercitano poteri pubblici) rispettano il diritto consuetudinario, e, generalmente, lo fanno anche re e Imperatori. Non che questi ultimi non possano emanare editti contrari al diritto consuetudinario, ma questo accade assai raramente, poiché l'uso che persiste per un lungo periodo si ritiene sia, per il fatto stesso di perdurare, cosa buona.

Inoltre, si noti che i tribunali giudicanti generalmente non sono costituiti dal solo conte o signore, ma da più giudici, spesso scelti fra persone di pari rango dei giudicati (l'esser giudicato da pari, a partire dal XIII secolo, è appannaggio della sola nobiltà). La procedura è ancora piuttosto rozza (sino al XIII secolo) e risente dell'uso barbarico: sono previste prove dell'acqua, del fuoco, del ferro rovente, etc., duelli giudiziari fra i contendenti e, nel caso l'imputato metta in dubbio l'attendibilità di un testimone avversario, fra imputato e testimone. Dal XIII secolo è abolito il duello giudiziario e la procedura si fa più razionale (indagini, prove scritte, etc.). E' ammesso il ricorso al tribunale del re.

Tassazione. I signori impongono tasse a vario titolo. In generale si paga la taglia per la protezione del signore: la *taglia* è fissata dalle consuetudini in un certo ammontare che deve essere corrisposto dalla comunità di villaggio (la ripartizione avviene fra i villani). Esiste, inoltre, l'obbligo di utilizzare i frantoi, i mulini, i forni, etc, del signore e, per l'utilizzo di questi è pagata una tassa. Spesso questa funzione sarà appaltata dal signore. Il *forismaritaggio* è una tassa pagata dai villani per contrarre matrimonio con villani di un'altra signoria: i matrimoni avvengono soltanto col

consenso di entrambi i signori e previo pagamento della tassa. La *manomorta* esprime il principio che, alla morte del villano, la sua proprietà va al signore, il quale, generalmente, è poi tenuto a rimetterla all'erede: ciò eccezion fatta, in taluni casi, per i servi. Con questa accezione si vuole indicare che il villano non ha la capacità di trasmettere il patrimonio direttamente all'erede.

Il Bassomedioevo

Il regime feudale (feudalesimo). Il Regime feudale si colloca fra il XII e il XIII secolo. Esso è caratterizzato dalla riemersione dell'autorità imperiale e regale, che, tuttavia, deve scontrarsi con una situazione di fatto nel frattempo creatasi. Dinanzi all'esistenza di potentati territoriali *de facto*, è recuperato da Imperatori e re il vecchio istituto vassallatico-beneficiario (terra il cambio di servizio e obbedienza) utilizzato, però, ora in chiave feudale: il feudo comporta per chi lo riceve, nella quasi totalità dei casi, l'esercizio di poteri di natura pubblica sugli abitanti del feudo stesso e non è più revocabile all'erede, laddove egli presti giuramento di fedeltà. L'investitura del feudo riconosce i poteri che sono spontaneamente sorti, ma ottiene, a vantaggio del re o dell'Imperatore, il giuramento di fedeltà vassallatica: è una forma, seppur sommaria, di ricomposizione dell'autorità. Si distingue dal feudo l'allodio, ossia un fondo posseduto in piena proprietà: si dicono allodieri i proprietari di allodio. Il vantaggio di un allodiere rispetto ad un feudatario è che non è vincolato ad alcun altro uomo che non sia se stesso, tranne l'obbedienza dovuta al re e all'Imperatore. Molti piccoli allodieri, tuttavia, durante l'anarchia feudale, per ottenere protezione, hanno ceduto la loro proprietà ad un signore locale in grado di fornire loro protezione e l'hanno riottenuta a titolo di feudo: si parla, per questi casi, di "feudi oblati".

I Comuni

Nel Medioevo non esiste il concetto dell'individuo inteso come portatore di valori e proprietà uniche ed esclusive (individualismo): ognuno si riconosce ed esiste in quanto membro di un gruppo (corporazioni di mestiere, etc.). La Comune rientra fra le associazioni tipiche del periodo medievale: essa rappresenta la popolazione urbana, a differenza di altre, esclude nobili ed ecclesiastici, ha il compito di proteggere gli associati dalle prevaricazioni dei Signori ed, all'origine, ha carattere segreto. Inoltre, gli aderenti alla Comune, in caso di controversia reciproca, si rivolgono, per il giudizio, agli organi della Comune e non al tribunale del Signore. Il Comune è perciò, a sua volta, un'autorità sorta in modo del tutto autonomo ed indipendente, la cui diffusione si amplia con la rinascita cittadina dell'XII e del XIII secolo. I Comuni cercheranno di ottenere dai Signori concessioni di vario tipo (riconoscimento di antiche consuetudini, esenzione dal versamento di imposte, garanzie contro le prevaricazioni degli ufficiali signorili, etc.) e, in qualche raro caso, autonomia politica. Essi spesso ottengono da Re e Signori Carte che attestano le loro "libertà" (per "libertà" si intendono nel medioevo esenzioni di varia natura), altre volte ingaggiano lotte contro Re e Signori. In generale, i Re sono favorevoli alla concessione di Carte che "liberino" le città, laddove tali città sorgano nelle Signorie, specie se grandi, ma raramente le concedono entro i domini da loro direttamente controllati. Questo risponde al preciso intento di limitare il potere dei Signori. La lotta fra Signori e Comuni si conclude in due maniere: o con la concessione da parte del Signore di Carte e la permanenza del Comune entro la Signoria (in generale l'amministrazione sarà affidata a rappresentanti della Comune affiancati da un rappresentante del Signore), o con il farsi del Comune stesso Signoria.

I Comuni rappresentano un ulteriore esempio della frammentazione del potere pubblico tipica dell'età bassomedievale.

Nascita della nobiltà. La nobiltà, sino al XII secolo non è chiusa, cioè non è un ceto in senso moderno, per il quale non sarebbe ammessa mobilità: la nobiltà coincide con i *miles*, in grado di fornire un servizio armato a cavallo. Chiunque, per coraggio e disponibilità economica (giacché

cavallo e armatura hanno un costo piuttosto ingente), sia nelle condizioni di esercitare questo servizio sociale, indipendentemente dalla sua nascita, ha accesso alla nobiltà. Dal XII secolo il titolo nobiliare diviene ereditario, ossia da questo momento la nobiltà si fa “ceto” nel senso moderno del termine.

E' scorretto parlare di “privilegi” accordati alla nobiltà: si trattava all'origine semplicemente di uno Statuto particolare loro riconosciuto in virtù del ruolo militare e di protezione che essi ricoprivano, ciò alla stessa maniera in cui ogni altro ordine era soggetto ad un proprio diritto separato a seconda della funzione sociale che doveva assolvere. Ad esempio, i nobili non pagavano le tasse poiché ciò che mettevano in gioco a difesa della comunità era la loro stessa vita (pagavano l'imposta del sangue): questo diventerà un privilegio (dal XIV secolo) in senso proprio laddove essi cesseranno di svolgere il loro compito, pur mantenendo il diritto associato allo svolgimento di quella mansione sociale. Nel momento in cui la nobiltà si richiude su se stessa (serra le proprie fila) e non esercita più le sue funzioni sociali originarie, pur mantenendo il privilegio, allora diviene ceto inutile, parassitario e il privilegio ad essa accordato, per il fatto stesso di sussistere, costituisce un'ingiustizia sociale.

I poteri della monarchia feudale (XII – XIII secolo)

Il Re conserva la totalità delle proprie prerogative unicamente sui territori del demanio: nei territori oggetto di Signoria, invece, le sue funzioni sono assunte dal Signore (giudicare, imporre tasse, etc.). L'ampiezza del demanio regio, tuttavia, sia in ragione di guerre vittoriose, sia di matrimoni e successioni dinastiche, aumenta considerevolmente a partire dall'XI secolo (dinastia Capetingia, fondata da Ugo Capeto). Le effettive prerogative del Re sono la direzione della politica estera (decisione circa guerre, partecipazione a crociate, etc.) ed una generale funzione di difesa dei deboli e di esercizio della suprema potestà giudiziaria. Il Re è ritenuto tale per diritto divino ed è paladino della Chiesa (è incoronato dal Papa e giura fedeltà alla Chiesa). Circa il suo potere di legiferare, questo è ridotto al demanio regio: solo nella metà del XII secolo il Re acquista nuovamente la facoltà di legiferare per atti generali su tutto il territorio del Regno. Questa facoltà, tuttavia, è profondamente avversata dai Signori. Si può dire che esista un'amministrazione regia solo nei territori demaniali: le Signorie posseggono una loro amministrazione particolare e separata. Il Re presiede la propria Corte di giustizia, ma, più spesso, questa Corte è presieduta da un Presidente che fa le veci del Re: col tempo la funzione giudicante è delegata dal Re ai Parlamenti, i quali fungono da supremo organo giudiziario (dinnanzi ai Parlamenti è possibile portare le istanze d'appello contro la giustizia signorile).

La monarchia nel XIV e XV secolo

La monarchia fa un notevole sforzo contro i Signori feudali al fine di limitarne i poteri. Una prima limitazione consiste nello svincolarsi del Re dalla dipendenza militare rispetto ai propri vassalli: al cavaliere si sostituisce il soldato, cioè colui che presta il suo servizio per il soldo (per denaro). Il Re dispone così di truppe indipendenti. Inoltre egli accentra nelle sue mani il prelievo fiscale, privando i Signori della facoltà di imporre tasse, e istituisce casi giudiziari di competenza esclusiva della propria Corte di Giustizia, oltre a potenziare le facoltà d'appello della Giustizia regia rispetto a quella signorile. La nobiltà, ovviamente, contrasta l'iniziativa regia, arroccandosi sui propri privilegi di Corpo. Lo sforzo di accentramento del potere politico da parte del monarca incontra anche la resistenza di Comuni, Vescovi, etc. Ciò conduce ad una sorta di compromesso fra l'istanza accentratrice del Re e quella, tesa al decentramento, propria della società feudale: questo compromesso si esprime in quella tipologia di Stato che gli storici hanno definito “società per ceti”. In questa società la legge non è uguale per tutti, ma varia a seconda dell'appartenenza di ceto. Oltre che a seconda del ceto, certe comunità locali sono soggette a norme particolari ereditate per consuetudine locale, etc.

Si afferma la dottrina della separazione fra i beni personali del Re e il patrimonio della Corona: quest'ultimo non può più essere alienato (venduto, regalato, etc.) in quanto esso non è proprietà del Re, ma semplicemente da costui amministrato nell'interesse pubblico.

Gli Stati Generali, ossia l'assemblea rappresentativa dei tre ordini (o ceti o stati) della società (Clero, Nobiltà e Terzo stato), a partire da un iniziale potere reale, acquistano un carattere meramente consultivo e sono convocati dal Re a suo arbitrio.

Il tentativo compiuto per svincolarsi dai Signori feudali all'interno ha un equivalente verso l'esterno nello sforzo della monarchia teso ad affermare la propria autonomia sia rispetto al Papa (il Papa riteneva il potere regio a lui subordinato e da lui revocabile), sia rispetto all'Imperatore.

Fra il XVI e il XVII secolo si compiranno gli ulteriori decisivi passi verso l'assolutismo del potere monarchico, culminati con il regno di Luigi XIV (il cosiddetto "Re Sole").